



Cittadini UE/AELS che vengono in Svizzera nel quadro di una prestazione di servizi

Chi è considerato «prestatore di servizi» ai sensi della direttiva 2005/36/CE?

Data: giugno 2013, ultimo aggiornamento luglio 2017

Da: SEFRI/SEM/DAE

I. Introduzione

L'allegato III dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP¹) sancisce l'applicazione in Svizzera della direttiva 2005/36/CE². Il titolo II della direttiva prevede una procedura di verifica accelerata delle qualifiche professionali per le persone che si recano in Svizzera nel quadro di una prestazione di servizi. In Svizzera, la procedura è disciplinata dalla LDPS³, secondo la quale chi intende esercitare un'attività regolamentata⁴ per un massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile è soggetto all'obbligo di dichiarazione centralizzata alla SEFRI. Presentando questa dichiarazione, il prestatore di servizi⁵ può avvalersi di una verifica più diretta e rapida delle sue qualifiche professionali.

Per determinare chi può presentare una dichiarazione ai fini della verifica delle proprie qualifiche professionali in base alla LDPS è necessario stabilire quali categorie possono lavorare in Svizzera nel quadro di una prestazione di servizi ai sensi dell'ALCP.

Le categorie che non rientrano nelle definizioni riportate qui sotto possono beneficiare della libera circolazione delle persone e del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali. Poiché, tuttavia, le attività svolte equivalgono a una prestazione di servizi, non sono applicabili né la LDPS né il titolo II della direttiva 2005/36/CE (Libera prestazione di servizi). I lavoratori interessati devono pertanto richiedere il riconoscimento delle loro qualifiche professionali conformemente al titolo III della suddetta direttiva (Libertà di stabilimento).

¹ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).

² Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30 settembre 2005, pag. 22, versione in vigore secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione AELS riveduta.

³ Legge federale del 14 dicembre 2012 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (RS 935.01).

⁴ È considerata una professione regolamentata qualsiasi attività professionale il cui accesso, esercizio o modalità d'esercizio implica, direttamente o indirettamente, il possesso di determinate qualifiche professionali.

Elenco di professioni regolamentate soggette all'obbligo di dichiarazione in Svizzera: www.sbf.admin.ch/dichiarazione

⁵ Questa verifica può essere effettuata soltanto nel caso di professioni con implicazioni sulla salute pubblica o sulla sicurezza.

II. Categorie di persone aventi diritto (titolo II della direttiva 2005/36/CE e LDPS)

Nell'ambito del diritto europeo e dell'ALCP la nozione di prestazione di servizi dà adito a diverse interpretazioni e i suoi contorni dipendono molto dalle circostanze del singolo caso. Ciononostante, la procedura di verifica accelerata riguarda fundamentalmente due categorie di persone: i prestatori di servizi indipendenti e, per il loro tramite, i lavoratori distaccati.

Prestatore di servizi indipendente: esercita per un periodo limitato un'attività economica in Svizzera percepisce un compenso, non un salario e mantiene il proprio domicilio in un Paese UE o AELS. Non ha un permesso di soggiorno e non deve neppure richiederlo se la sua attività professionale in Svizzera si limita a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

Sono determinanti i seguenti criteri:

Attività non salariata: il prestatore di servizi è indipendente e, ai sensi del diritto del lavoro, non ha un rapporto di subordinazione con un datore di lavoro né riceve istruzioni sulle modalità d'esecuzione del lavoro.

Attività remunerata: il prestatore di servizi riceve un compenso, ad esempio sulla base di un contratto di mandato o d'impresa, ma non di un contratto di lavoro svizzero. Il volontariato non rientra nel campo di applicazione dell'ALCP. La remunerazione non può limitarsi al rimborso spese della persona che svolge l'attività.

Lavoratore distaccato⁶: si parla di distaccamento dei lavoratori quando un datore di lavoro, in quanto prestatore di servizi, si fa accompagnare oppure manda alcuni o tutti i propri dipendenti per svolgere a nome suo e per suo conto una prestazione lavorativa in uno Stato diverso da quello in cui è domiciliato e in cui i lavoratori svolgono di norma l'attività. Il lavoratore distaccato rientra nel campo di applicazione dell'ALCP, indipendentemente dalla sua nazionalità.

Sono determinanti i seguenti criteri:

Relazione con il datore di lavoro estero: il lavoratore distaccato rimane legato per contratto al datore di lavoro del Paese in cui ha sede l'impresa. Non ha alcun rapporto contrattuale con un datore di lavoro svizzero ai sensi del diritto del lavoro.

Istruzioni: il lavoratore distaccato riceve istruzioni dal proprio datore di lavoro dal Paese in cui ha sede l'impresa. Non riceve alcuna istruzione né alcun ordine da un datore di lavoro svizzero.

Nessuna integrazione nel mercato del lavoro svizzero: il lavoratore distaccato non si integra nel mercato del lavoro svizzero e viene in Svizzera con l'intenzione di lasciare il territorio dopo aver portato a termine il proprio mandato.

⁶ Articolo 1 della legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (Legge sui lavoratori distaccati, LDist.; RS 823.20).

III. Limite temporale

Ai criteri sopra esposti si aggiunge il fatto che la prestazione di servizi (effettuata personalmente dal prestatore di servizi indipendente o da un suo lavoratore distaccato) è soggetta a un limite temporale. In virtù dell'articolo 5 ALCP la prestazione di servizi in Svizzera è comunque limitata a 90 giorni per anno civile. La prestazione può essere frazionata, ma la somma delle prestazioni non può superare i 90 giorni per anno civile. È tuttavia possibile che l'attività venga svolta ininterrottamente da ottobre 2013 a marzo 2014 e che comprenda quindi 180 giorni consecutivi. In tal modo però si esaurisce il diritto alla fornitura di prestazioni per il 2014. Solamente dal 1° gennaio 2015 si potrà di nuovo fornire una prestazione di servizi.

Come precisato, la durata è solamente uno dei criteri. Se una persona viene in Svizzera per 60 giorni con l'intenzione di stabilirvisi e quindi di inserirsi nel mercato del lavoro svizzero e ritorna in seguito nel proprio Paese d'origine per una qualsiasi ragione (motivi personali, attività economica non avviata, ecc.), non si può parlare di prestazione di servizi; si è infatti in presenza di un caso di stabilimento con l'intenzione di rimanere in Svizzera.

Il criterio dell'infrastruttura non è determinante: per la prestazione di servizi può essere necessario affittare di anno in anno dei locali in Svizzera, ad esempio per depositarvi del materiale, ma il fatto di disporre di un locale non ha alcun peso nel determinare se la persona in questione fornisce una prestazione di servizi.

IV. Esempi concreti

Gli esempi riportati qui di seguito sono intesi ad aiutare le autorità e i privati a capire quali casi rientrano nel titolo II della direttiva 2005/36/CE e nella LDPS e quali, invece, nel titolo III. Ricordiamo che, se in base all'esame della fattispecie, una persona non rientra nella categoria dei prestatori di servizi può comunque lavorare in Svizzera ma non può avvalersi della procedura accelerata per la verifica delle qualifiche professionali prevista dal titolo II della direttiva e dalla LDPS. In questo caso occorre chiedere un riconoscimento delle qualifiche professionali (ai sensi del titolo III della direttiva 2005/36/CE) contattando [la competente autorità svizzera](#)⁷.

	Situazione	Analisi
1	Un professionista si rivolge al medico cantonale per lavorare come fisioterapista.	L'autorità cantonale si premura di esaminare la situazione: se la persona in questione intende stabilirsi durevolmente in Svizzera, l'autorità la rinvia alla Croce Rossa Svizzera. Se, invece, intende esercitare un'attività in Svizzera per al massimo 90 giorni per anno civile mantenendo il proprio domicilio professionale nel Paese estero, dovrà presentare una dichiarazione alla SEFRI.
2	Stessa situazione di cui sopra, ma il professionista in questione possiede un permesso G (per frontalieri).	I frontalieri non sono prestatori di servizi; devono quindi rivolgersi direttamente alla Croce Rossa Svizzera e non possono beneficiare della procedura accelerata.

⁷ www.sbf.admin.ch/diploma > Procedura di riconoscimento in caso di stabilimento > Autorità competenti per il riconoscimento

3	<p>Un medico con domicilio in uno Stato dell'UE/AELS effettua una sostituzione in Svizzera esercitando nella sua piena responsabilità senza ricevere istruzioni dalla persona che sostituisce.</p> <p>Un chirurgo domiciliato in uno Stato dell'UE/AELE, temporaneamente esonerato dai suoi obblighi nell'ospedale in cui lavora all'estero, esercita come libero professionista in un ospedale svizzero senza far capo a una gerarchia. Può per esempio insegnare nuove tecniche al personale locale.</p>	<p>Ci si trova nel caso di una prestazione di servizi e la persona in questione deve quindi presentare una dichiarazione alla SEFRI.</p>
4	<p>Alcuni impiegati di un prestatore di servizi indipendente (gruisti) lo accompagnano per partecipare all'esercizio di una prestazione di servizi.</p>	<p>I lavoratori distaccati che accompagnano un prestatore di servizi sono tenuti a dichiarare l'attività svolta se questa è regolamentata.</p>
5	<p>Persona legata a un contratto di lavoro nel suo Paese di domicilio che viene in Svizzera per al massimo 90 giorni lavorativi per anno civile continuando a ricevere istruzioni dal datore di lavoro del Paese di domicilio: un ingegnere italiano è distaccato dal suo datore di lavoro per effettuare una prestazione di servizi in Svizzera.</p>	<p>Si tratta di un caso di prestazione di servizi. L'ingegnere deve presentare una dichiarazione alla SEFRI e beneficerà della procedura di verifica accelerata delle qualifiche professionali.</p>

V. Ruolo delle autorità competenti

Quando un'autorità competente (cantonale o federale) riceve una dichiarazione dalla SEFRI **parte dal presupposto che il richiedente sia un prestatore di servizi**. Di per sé, sta al professionista straniero sapere a che titolo viene in Svizzera e qualificare la propria funzione. La direttiva 2005/36/CE non prevede che l'autorità competente chieda al prestatore di giustificare *a priori* questi aspetti; se, tuttavia, l'autorità ha dubbi giustificati, ma solo in questi casi, può chiedere alla persona in questione di dimostrare che rientra nella categoria dei prestatori di servizi e che, cercando di beneficiare della procedura accelerata prevista dalla LDPS, non intende eludere la procedura di riconoscimento a cui dovrebbe sottoporsi in caso di stabilimento.

Non va dimenticato che l'attestazione di stabilimento legale, da accludere alla dichiarazione, è di per sé sufficiente per dimostrare che la persona in questione è un prestatore di servizi ai sensi dell'ALCP.

Entro 30 giorni dal momento in cui la SEFRI ha ricevuto la dichiarazione, l'autorità competente deve informare il prestatore che può iniziare a esercitare. È importante che questa informazione (in qualsiasi forma essa sia trasmessa: autorizzazione, lettera ordinaria, decisione ecc.) **riguardi unicamente l'anno civile in corso** e menzioni **l'obbligo di rinnovo annuale**.